

Legge 30 marzo 2001, n. 125

Art.15.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Note all'art. 15:

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è il seguente:

Art. 2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

(omissis)

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Provvedimento 16 marzo 2006

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, *ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125*. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540). (GU n. 75 del 30-3-2006)

Sono individuate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nei seguenti termini:

Attività lavorative a rischio

1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.

2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa. La presente intesa, con il relativo allegato I, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
- e) vendita di fitosanitari (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:

Art. 236. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti;

Art. 237. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi.

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di:

- medico specialista in anestesia e rianimazione;
- medico specialista in chirurgia;
- medico ed infermiere di bordo;
- medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche;
- infermiere;
- operatore socio-sanitario;
- ostetrica caposala;
- ferrista.

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne;

- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

attività		Rif. allegato	pertinenza	note
attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione	impiego di gas tossici	1.a		
	conduzione di generatori di vapore	1.b		
	attività di fochino	1.c		
	fabbricazione e uso di fuochi artificiali	1.d		
	Vendita di fitosanitari	1.e		
	direzione tecnica di impianti nucleari	1.f		
	conduzione di impianti nucleari	1.f		
	manutenzione degli ascensori	1.g		
	dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti	2.		
	sovrintendenza ai lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti	3.		
	sovrintendenza ai lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi	3.		
mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di:	medico specialista in anestesia e rianimazione	4.		
	medico specialista in chirurgia	4.		
	medico ed infermiere di bordo	4.		
	medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche	4.		
	Infermiere	4.		
	operatore socio-sanitario	4.		
	ostetrica caposala	4.		
	ferrista	4.		
Settore socio-sanitario	vigilatrice di infanzia	5.		
	infermiere pediatrico	5.		
	puericultrice	5.		
	addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi	5.		
	mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private	5.		
	attività di insegnamento nelle scuole (pubbliche e private)	6.		
	mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi (anche guardia particolare e giurata)	7.		

	attività	Rif. allegato	pertinenza	note
mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:	addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B	8.a		
	addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C	8.a		
	addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria D	8.a		
	addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria E	8.a		
	addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi	8.a		
	addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente	8.a		
	addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada	8.a		
	personale addetto direttamente alla circolazione dei treni	8.b		
	personale addetto alla sicurezza dell'esercizio ferroviario	8.b		
	personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (escluso il personale di carriera e di mensa)	8.c		
	personale navigante delle acque interne	8.d		
	personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa	8.e		
	personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle metropolitane	8.e		
	personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle tranvie e impianti assimilati	8.e		
	personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle filovie, impianti funicolari aerei e terrestri	8.e		
	personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle autolinee	8.e		
	conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento (esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie)	8.f		
	addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci	8.p		
	personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina	8.g		
	personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi	8.g		
	responsabili dei fari	8.h		
	piloti d'aeromobile	8.i		
	controllori di volo	8.l		
esperti di assistenza al volo	8.l			
personale certificato dal registro aeronautico italiano	8.m			
collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea	8.n			
addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti	8.o			

attività		Rif. allegato	pertinenza	note
Settore esplosivi	addetto e responsabile della produzione esplosivi	9.		
	addetto e responsabile del confezionamento di esplosivi	9.		
	addetto e responsabile della detenzione di esplosivi	9.		
	addetto e responsabile del trasporto di esplosivi	9.		
	addetto e responsabile della vendita di esplosivi	9.		
Settore edilizia	lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni	10.		
	tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i 2 metri di altezza	10.		
	capiforno	11.		
	conduttori addetti ai forni di fusione	11.		
	tecnici di manutenzione degli impianti nucleari	12.		
settore idrocarburi	operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili	13.		
	tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere	14.		